



Il sistema pensionistico italiano nel 2025

**Il welfare
previdenziale**

**Le principali novità
per il 2025**

**aggiornate con la
Legge bilancio 2025
- legge 30.12.2024
n. 207**



La pensione di vecchiaia

- Per aver diritto alla pensione di vecchiaia per il 2025 occorrono **67 anni** di età e **20** di contributi.
- Nel sistema contributivo puro si può andare in pensione a **67** anni e **20** anni di contributi se l'ammontare della pensione maturato è di almeno 538,68 euro al mese (assegno sociale).
- In caso contrario, bisogna aspettare fino a 71 anni per lasciare il lavoro.

Pensioni contributive di vecchiaia e anzianità

- Modificati gli importi " **soglia**" necessari per il diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata dei lavoratori con i contributi successivi al 31 dicembre 1995. Per il trattamento di **vecchiaia**, fino al 2023 il valore minimo doveva essere pari a 1,5 volte dell'assegno sociale, ora è uguale a quest'ultimo (538,68€).
- tale condizione non si applica al compimento di un'età anagrafica più elevata (attualmente pari a 71 anni) e sempre che sussista uno specifico requisito di contribuzione effettiva pari a 5 anni). Per il trattamento **anticipato** (attualmente 64 anni di età e 20 anni di contributi), l'importo soglia, finora pari a 2,8 volte la misura dell'assegno sociale, viene cambiato ed è pari a : 3,0 volte l'assegno sociale per le donne senza figli e per gli uomini; 2,8 volte per le donne con un figlio; 2,6 volte per le donne con almeno due figli, ferma restando l'ipotesi di un valore più elevato in base alle variazioni medie quinquennali del PIL. **Per questo tipo di pensione anticipata c'è una novità per gli iscritti alla previdenza complementare.**
- ***Il requisito contributivo della pensione anticipata sarà adeguato all'evoluzione delle speranze di vita.***

Previdenza complementare e pensione anticipata (Art. 1, da 181 a 185)

- Fermo restando i requisiti ordinari della pensione di vecchiaia e anticipata è prevista per i lavoratori interamente contributivi la possibilità di accedere alla pensione utilizzando l'eventuale rendita della pensione complementare per raggiungere la soglia di importo minimo del trattamento, pari a tre volte l'assegno sociale.
- Per i lavoratori che intendono utilizzare il nuovo canale di uscita saranno necessari 25 anni di contributi dal 2025 mentre successivamente al 2030 verranno richiesti 30 anni di contributi. Il valore teorico delle rendite è ottenuto trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con applicazione del valore dei coefficienti di trasformazione, di cui all'art. 1, c. 6 della legge 335/1995, vigente al momento del pensionamento. Le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare.

La pensione lavori gravosi

- **Pensione di vecchiaia lavori gravosi**
- Sistema retributivo o misto
- 66 anni e 7 mesi e 30 anni di contributi, decorrenza immediata
- Sistema contributivo
- 66 anni e 7 mesi e 30 anni di contributi, decorrenza immediata a condizione che si matura un assegno pari ad 1.5 l'assegno sociale (**807,98 €**)

La pensione anticipata

Pensione anticipata ordinaria

- Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026
- **Uomini** 42 anni e 10 mesi
- **Donne** 41 anni e 10 mesi
- Finestra di 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Pensione lavoratori precoci

- **Pensione anticipata per i lavoratori precoci**
- È una prestazione economica erogata, a domanda, ai **lavoratori** che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età
- Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026 occorrono 41 anni di contributi
- **finestra di tre mesi (lavoratore privato)**
- **finestra di sei mesi (lavoratore pubblico)**

Decorrenza pensione anticipata dipendenti pubblici

- Nel 2024 sono state riviste le finestre di uscita per la pensione anticipata, con un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi, se uomini, e di 41 anni e 10 mesi, se donne.
- Per gli iscritti alle Casse **CPDEL** (enti locali), **CPS** (sanitari), **CPI** (insegnanti), **CPUG** (ufficiali e coauditori giudiziari) è previsto un allungamento progressivo – in relazione all'anno di maturazione dei requisiti per il pensionamento – che va da 3 mesi se gli stessi sono maturati al 31 dicembre 2024 sino a 9 mesi se maturati dal 31 dicembre 2027.

Opzione donna (Art. 1, comma 173)

- Confermata anche il 2025 con maturazione dei requisiti al 31/12/2024.
- Conseguimento del diritto (61 anni di età, ridotti a 59 in presenza di due figli e con 35 anni di anzianità contributiva, ovvero 34 anni 11 mesi e 16 giorni). Occorre, in particolare, trovarsi in almeno uno dei seguenti profili:
 - a) assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
 - b) avere una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74 per cento;
 - c) essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. In quest'ultimo caso, peraltro, il requisito anagrafico è ridotto di due anni a prescindere dal numero dei figli. Il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2025. con decorrenza del pensionamento dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo. **Prevede una finestra mobile di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome.**

Opzione donna (Art. 1, comma 173)

Le lavoratrici del comparto scuola dovranno presentare domanda di collocamento a riposo entro il 28 febbraio 2025, per vedersi erogato il primo assegno dalla data di inizio del nuovo anno scolastico.

Per recuperare (con oneri ridotti) la contribuzione necessaria per raggiungere i 35 anni si possono riscattare con i criteri del sistema contributivo (aliquota percentuale e/o riscatto agevolato della laurea) anche i periodi temporali anteriori al 31.12.1995 (art. 20 dl n. 4/2019 convertito con l. n. 26/2109).

La domanda di riscatto va presentata **contestualmente** con la domanda di pensione per "opzione donna". (Mess. Inps 4560/21)

APE Sociale (Art. 1, comma 175)

- ❑ **APE volontaria**, anticipo finanziario a garanzia pensionistica **non prorogata dal 2020**
- ❑ **APE c.d. sociale** o agevolata, indennità in favore di soggetti in particolari condizioni prorogata fino al **31.12.2025**
- ❑ **Ape aziendale non prorogata dal 2020**

Ape sociale

- L'APE sociale è una **indennità**, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

L'APE sociale è prevista in via sperimentale **fino al 31 dicembre 2025**;

Possono chiederla coloro che hanno un'età anagrafica di almeno 63 anni e 5 mesi ed una contribuzione di 30/36 anni a seconda del motivo della richiesta.

Ape sociale

- **L'APE Sociale** è un'indennità a carico dello Stato e non prevede la restituzione come era richiesto invece per APE volontaria.
- L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di questo importo).
- può essere cumulato con altri redditi da lavoro, a condizione che questi non superi 8.000 euro annui nel caso di lavori parasubordinati, o 4.800 euro nel caso di redditi da lavoro autonomo.

Ape Sociale

- Il trattamento di APE Sociale cessa in caso di decesso del titolare e **non è reversibile** ai superstiti.
- L'APE Sociale è corrisposto per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia. L'accesso al beneficio è, inoltre, subordinato alla cessazione dal servizio che per la scuola deve avvenire entro il 31 agosto 2025 e decorre dal 1° settembre 2025.

Ape Sociale

- Al momento della liquidazione della indennità, viene inserita anche la data di raggiungimento del requisito anagrafico previsto dall'articolo 24 della legge n. 214 del 2011 per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
- il pagamento dell'APE Sociale (salvo che non intervengano ipotesi di decadenza dal beneficio) cesserà automaticamente dal mese successivo alla predetta scadenza "naturale".

Ape Sociale

Beneficiari

- Possono accedere all'APE sociale i soggetti con **un'età anagrafica minima di 63 anni e 5 mesi** e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
- **soggetti in stato di disoccupazione** a seguito di licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, avvenuta nell'ambito della procedura di conciliazione che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione e siano in possesso di **un'anzianità contributiva di almeno 30 anni**.

Ape Sociale

- Lo stato di disoccupazione sussiste anche nel caso di scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato, se il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
- I soggetti che **assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave** (ai sensi dell'articolo 3, c. 3, della L. 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, devono possedere **un'anzianità contributiva di almeno 30 anni di contributi e 63 anni e 5 mesi anagrafica**;

Ape Sociale

Beneficiari

- soggetti che hanno **una riduzione della capacità lavorativa** uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e sono in possesso di **un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e 63 e 5 mesi anagrafica**;
- lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche **attività lavorative "gravose"** da almeno **sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette**, e sono in possesso di **un'anzianità contributiva di almeno 36 anni e 63 e 5 mesi anagrafica**.
- Per le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. **APE sociale donna o rosa**).

Ape Sociale

Lavori gravosi

Per i lavori gravosi tutto resta vincolato al fatto che tali attività devono essere state svolte per 7 degli ultimi 10 anni di carriera o in alternativa, per almeno 6 anni sugli ultimi 7.

Per i **lavori gravosi** sono state ridotte le attività previste rispetto agli ultimi biennio. Infatti per il 2022 ed il 2023 furono implementate le attività di lavoro gravoso utili all'Ape sociale. Una estensione che il governo non ha confermato.

Nel 2025 potranno lasciare il lavoro con l'Ape sociale, gli addetti a una di 15 attività di lavoro ritenute logoranti.

Ape Sociale

Lavori gravosi

- conciatori di pelli e pellicce;
- edili;
- gruisti;
- addetti ai servizi di pulizia senza qualifica;
- netturbini ed addetti allo smaltimento e alla raccolta dei rifiuti;
- insegnanti ed educatori degli asili nido e delle scuole dell'infanzia;
- personale ferroviario viaggiante e macchinisti dei treni;
- lavoratori agricoli;
- lavoratori marittimi;
- pescatori;
- addetti all'assistenza di persone non autosufficienti;
- infermieri delle sale operatorie che lavorano in turni ed ostetriche delle sale parto che lavorano in turni;
- siderurgici;
- facchini e addetti allo spostamento delle merci.

Esclusioni dall'ape sociale

- L'indennità (APE sociale) non spetta nei seguenti casi:
 - mancata cessazione dell'attività lavorativa;
 - titolarità di un trattamento pensionistico diretto;
 - soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
 - soggetti titolari di assegno di disoccupazione
 - soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;
 - raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.
 - percezione di **redditi da lavoro superiore ai limiti di 8.000 euro annui.**

Quota 103 (Art. 1, comma 174)

- Per il 2025 si potrà andare anticipatamente in pensione con un'età anagrafica di **62 anni di età** e un'anzianità contributiva di almeno **41 anni**.
- Possono chiedere quota 103 i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati e i lavoratori autonomi e parasubordinati. Sono esclusi il personale militare, quello delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
- L'importo della pensione non può superare il valore lordo mensile pari a quattro volte il minimo Inps (2.394,44 euro lordi al mese) Al raggiungimento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia, la pensione verrà erogata per l'intero importo maturato. Il calcolo è fatto interamente con il sistema contributivo
- Quota 103 decorre dopo 7 mesi, mentre per i dipendenti pubblici da sei mesi si passa a 9. I lavoratori del comparto scuola dovranno presentare domanda entro il 28 febbraio 2025 per ricevere il primo accredito dall'inizio del nuovo anno scolastico.

Quota 103

- Ai fini del conseguimento del requisito contributivo dei 41 anni, i periodi assicurativi eventualmente costituiti nelle diverse gestioni pensionistiche, sono cumulabili gratuitamente a domanda, a condizione che i periodi non siano coincidenti fra loro e non hanno già dato diritto ad altro trattamento pensionistico diretto.
- La pensione con quota 103 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa (art. 1, comma 161)

- Anche per il 2025 viene confermata la vecchia disposizione incentivante del ministro del Lavoro Maroni (Legge 243/04).
- Il lavoratore dipendente, pubblico e privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31 dicembre 2025, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato quota 103 e rimane in servizio, può richiedere al datore di lavoro la corresponsione in busta paga dell'importo di contribuzione a proprio carico (9,19%), invece di versarla all'Inps. In questo caso il montante per la pensione sarà determinato, dal momento della richiesta, solo sulla contribuzione versata dal datore di lavoro.

Limiti massima di età per i dipendenti pubblici e risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione (Art.1, commi 162-166)

- I commi 162 e 163 prevedono, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni; viene meno, di conseguenza, l'obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, in possesso del requisito per la pensione anticipata, abbiano raggiunto il limite ordinamentale dei 65 anni di età. Il comma 164 abroga conseguentemente la norma che consente alla pubblica amministrazione di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro nei confronti del dipendente che al raggiungimento del limite ordinamentale dei 65 anni abbia maturato i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato.

Trattenimento in servizio oltre il limite di 67 anni dei dipendenti pubblici (art 1 c. 165)

- il trattenimento non può superare il compimento del settantesimo anno di età; la possibilità di trattenimento viene ammessa nel limite del dieci per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.
- le PPAA anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non risolvibili altrimenti, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi con esclusione del personale delle magistrature, degli avvocati procuratori dello Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Maggiorazione montante contributivo INPS (art. 1, commi da 169 a 170)

- Per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie e privi di anzianità contributiva pensionistica al 1° gennaio 2025, viene riconosciuta la possibilità di incrementare il proprio montante contributivo individuale maturato durante la carriera lavorativa, attraverso l'applicazione di una maggiore aliquota contributiva pensionistica non superiore al 2 per cento. La maggiorazione può essere applicata solo successivamente al conseguimento dell'età corrispondente al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia attualmente pari a 67 anni. La quota di trattamento derivante dall'esercizio della suddetta opzione non concorre al raggiungimento degli "importi soglia" posti come condizione per il conseguimento della pensione di vecchiaia e della cosiddetta pensione anticipata nel sistema contributivo integrale ed è deducibile nella misura del cinquanta per cento.

il trattamento minimo di pensione per il 2024

- A partire dal 1° gennaio 2025, le pensioni minime subiranno un incremento, passando da 614,77 euro a 616,67 euro mensili, corrispondente a un aumento dello 0,8%. L'adeguamento dovrebbe sostenere il potere d'acquisto dei pensionati con trattamenti più bassi ma nei fatti si limita a pochi euro anche se la Legge di Bilancio prevede un aumento straordinario del 2,7%.

Rivalutazione delle pensioni (art. 1, 177 e 180)

- **ino a 4 volte il minimo** (2.394,44 euro lordi): rivalutazione al 100%, aumento dello 0,8%;
- **Tra 4 e 5 volte il minimo** (tra 2.394,45 e 2.933,06 euro lordi): rivalutazione al 90% dello 0,8%, pari allo 0,72%;
- **Oltre 5 volte il minimo** (oltre 2.933,06 euro lordi): rivalutazione al 75% dello 0,8%, equivalente allo 0,6%.
- I pensionati residenti all'estero non avranno la perequazione.

Cuneo fiscale (art 1 c. 4 - 9)

Chi percepisce un reddito fino a 20.000 euro **potrà contare su un beneficio calcolato** in percentuali variabili a seconda delle soglie di guadagno: 7,1% fino a 8.500 euro, 5,3% tra 8.500 e 15.000 euro, e 4,8% tra i 15.000 e i 20.000 euro. Oltre questo livello, il beneficio si trasforma in una detrazione fiscale di 1.000 euro per i redditi compresi tra 20.000 e 32.000 euro, per diminuire gradualmente fino ad annullarsi a 40.000 euro. **L'esonero non incide sul calcolo della pensione.**

Detassazione premi produttività (art. 1, comma 18)

- La Legge di bilancio estesa a tutto il 2024 l'ulteriore detassazione sull'imposta sostitutiva dell'IRPEF, e delle relative addizionali regionali e comunali, applicabile alla retribuzione variabile legata ad incrementi di produttività; redditività ; qualità ; efficienza ed innovazione, purchè misurabili e verificabili, e alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. L'aliquota agevolata al 10 per cento viene ulteriormente ridotta di cinque punti percentuali, nel limite massimo annuo di 3.000 euro (elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori), a condizione nell'anno precedente il reddito di lavoro dipendente non sia stato superiore a 80.000 euro. Per molti profili, sono ancora valide le indicazioni fornite dall' Agenzia delle Entrate con le circ. n. 28/E del 15.06.2016 e la circ. n. 5/E del 29.03.2018.

Decontribuzione lavoratrici madri

- Per il triennio 2024-2026, è stato previsto un esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo e nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. In via sperimentale, per l'anno 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Decontribuzione lavoratrici madri (art. 1, commi 219 – 220)

- La decontribuzione per le lavoratrici madri prevista per le lavoratrici dipendenti viene estesa alle autonome, percipienti almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfettario. La decontribuzione viene riconosciuta fino ai dieci anni del figlio più piccolo mentre, a decorrere dall'anno 2027, verrà estesa fino a 18 anni con tre o più figli.
- L'importo della decontribuzione andrà definito mediante decreto del Ministero del Lavoro da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della Legge. Per le lavoratrici autonome iscritte all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS nonché alla gestione separata, il parziale esonero contributivo è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall'art 1, comma 3, della Legge 2 agosto 1990, n. 233.

Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro (art. 1, comma 200)

- La Legge di bilancio 2025 incrementa il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Il fondo ha la finalità di assicurare un sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche quando le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa INAIL.

Premi produttività e partecipazione agli utili (Art. 1 comma 385)

- Per i premi erogati nel corso del 2025 ; 2026 e 2027 trova conferma la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa.

Fringe benefits neo-assunti (art. 1, commi da 386 a 389)

- Viene introdotto un regime transitorio di esenzione fiscale in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2025 relativo alle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti neo assunti. Tali somme non concorrono alla formazione del reddito ai soli fini fiscali per i primi due anni dalla data di assunzione entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.
- Le disposizioni si applicano ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell'anno precedente l'assunzione a 35.000 euro che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.

Fringe benefits (art. 1, commi 390 e 391)

- Limitatamente ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, trova conferma il regime transitorio di maggior favore in materia di fringe benefits già previsto nel corso del 2024. Non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.
- Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, fiscalmente a carico.

Pensioni di invalidità 2025: importi e novità

- Nel 2025, le **pensioni di invalidità civile** continuano a essere erogate secondo i **requisiti** stabiliti per legge, senza modifiche significative rispetto agli anni precedenti.
- L'**importo mensile base** previsto per l'assegno di invalidità civile è soggetto a rivalutazione annuale sulla base del tasso di inflazione stabilito dal Ministero dell'Economia, fissato per quest'anno allo 0,8%. Pertanto, l'assegno per gli invalidi civili totali passa da 313,91 euro nel 2024 a circa **316,42 euro nel 2025**.
- Per accedere alla pensione di invalidità civile piena è necessario il riconoscimento di un'**invalidità pari al 100%**, oltre a rispettare i limiti di reddito annuo, che per il 2025 ammontano a circa 17.920 euro. Gli invalidi parziali con **percentuale tra il 74% e il 99%** possono invece ottenere un assegno mensile di 313,91 euro, anch'esso rivalutato.
- E' confermato il diritto all'**aumento** per gli invalidi civili totali di età pari o superiore ai 67 anni, portando il trattamento complessivo a circa 618 euro mensili, allineato al trattamento minimo pensionistico.

Assegno sociale 2025

- Nel 2025, l'importo dell'assegno sociale e del trattamento minimo INPS è stato aggiornato per riflettere il tasso di rivalutazione stabilito dal Ministero dell'Economia, fissato allo 0,8
- **L'assegno sociale**, destinato ai cittadini con redditi inferiori alle soglie previste dalla normativa, passa da 503,27 euro al mese del 2024 a circa **538,68 euro** mensili nel 2025. Per avere diritto all'assegno sociale è necessario soddisfare i requisiti anagrafici, che restano fissati a 67 anni di età, e di reddito, che non deve superare i 6.595 euro annui per i non coniugati e i 13.190 euro per i coniugati.

I nuovi coefficienti per il calcolo della pensione

- Il Ministero del Lavoro pubblica i nuovi parametri validi per chi andrà in pensione dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. In arrivo riduzioni tra l'1,55% ed il 2,18% rispetto agli attuali valori.
- Si tratta del *settimo* aggiornamento dall'introduzione del [sistema contributivo](#) con la Riforma Dini del 1995 (la prima revisione è avvenuta nel 2010, poi nel 2013, nel 2016, nel 2019, nel 2021 e nel 2023) ed avrà effetto per quei lavoratori la cui **decorrenza** della pensione è compresa tra il **1° gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2026**.
- Nel sistema contributivo, come noto, la pensione è determinata dalla moltiplicazione della retribuzione pensionabile annua per l'aliquota di computo (33% per i lavoratori dipendenti). La somma così accantonata è rivalutata per il coefficiente di capitalizzazione agganciato all'andamento del prodotto interno lordo dell'ultimo quinquennio (proprio recentemente l'Istat ha comunicato il tasso applicabile per le pensioni con decorrenza nel 2025). La somma così rivalutata viene tradotta in pensione attraverso i coefficienti di trasformazione aggiornati ogni biennio a seconda dell'aspettativa di vita Istat.

I nuovi coefficienti per il calcolo della pensione

- Ecco i coefficienti del biennio **2023/2024** paragonati a quelli del **2025/2026**:
 - **57 anni:** 4,270% (2024) → 4,204% (2025)
 - **58 anni:** 4,378% → 4,308%
 - **59 anni:** 4,493% → 4,419%
 - **60 anni:** 4,615% → 4,536%
 - **61 anni:** 4,744% → 4,661%
 - **62 anni:** 4,882% → 4,795%
 - **63 anni:** 5,028% → 4,936%
 - **64 anni:** 5,184% → 5,088%
 - **65 anni:** 5,352% → 5,250%
 - **66 anni:** 5,531% → 5,423%
 - **67 anni:** 5,723% → 5,608%
 - **68 anni:** 5,931% → 5,808%
 - **69 anni:** 6,154% → 6,024%
 - **70 anni:** 6,395% → 6,258%
 - **71 anni:** 6,655% → 6,510%
-

Ridotti al 2% gli interessi per ritardato pagamento di assegni e TFS

- Dal **1° gennaio 2025** il saggio degli interessi legali si riduce dal precedente valore dello 2,5% annuo **al 2%**. Lo certifica l'INPS nella **Circolare n. 1/2025** che recepisce il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 Dicembre 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 294 del 16 dicembre 2024).
- La vigente normativa (art. 2, comma 185, legge n.662/1996) stabilisce che il ministro può modificare la misura del saggio, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. L'ultima modifica risale allo scorso anno quando il Ministero dell'Economia fissò **il tasso di interesse in misura pari al 2,5% dal 1° gennaio 2024**. Nel 2025 saranno da un lato meno salate le sanzioni dovute sui contributi previdenziali versati in ritardo da imprese e lavoratori; dall'altro saranno inferiori gli interessi sulle pensioni, prestazioni ed indennità corrisposte dall'Inps ai diretti interessati in ritardo rispetto alla prima data utile di decorrenza.